

**ALLEGATO A) DICHIARAZIONE REQUISITI MORALI E PROFESSIONALI PREPOSTO
PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI COMMERCIO SULLE AREE PUBBLICHE
MEDIANTE POSTEGGIO.**

I sottoscritt _____, sesso: M ☐ F ☐
nat a _____ il _____
cittadinanza _____, codice fiscale _____
residente a _____, prov. _____, CAP _____
in via _____ n. _____;
recapiti per comunicazioni: tel./cell. _____ fax _____
e-mail _____ P.E.C. _____
altro indirizzo diverso dalla residenza: città _____
via _____ n. _____, CAP _____ Prov _____;

ACCETTA

la nomina quale preposto, in possesso del requisito professionale previsto dalla normativa vigente, per l'esercizio dell'attività di commercio sulle aree pubbliche mediante l'utilizzo di posteggio;

conferita dal sig. _____
legale rappresentante della società _____
con sede a _____ in via _____ n. _____
cod. fiscale _____ partita I.V.A. _____.

Consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e s.m.i.

DICHIARA

ai sensi dell'art. 6 della L.R. 29/2005, che non ricorrono nei propri confronti le condizioni ostative di cui all'art. 71, commi da 1 a 5, del D.Lgs 26 marzo 2010, n. 59, che cita:

- Non possono esercitare l'attività commerciale di vendita e di somministrazione:
 - a) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
 - b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
 - c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
 - d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;
 - e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;
 - f) coloro che sono sottoposti a una delle misure previste dal Codice delle leggi antimafia (D.Lgs.n. 159/2011) ovvero a misure di sicurezza.

Il divieto di esercizio dell'attività nei casi previsti dalle lettere b), c), d), e) ed f), permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione.

Il divieto di esercizio dell'attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.

In caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti morali devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252. In caso di impresa individuale i requisiti devono essere posseduti dal titolare e dall'eventuale altra persona preposta all'attività commerciale (allegato B).

Non possono esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande coloro che si trovano nelle condizioni sopra riportate, o hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti; per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine, nonché per reati relativi ad infrazioni alle norme sui giochi.

Non possono esercitare l'attività commerciale in sede fissa o sulle aree pubbliche, nonché l'attività di somministrazione di alimenti e bevande coloro che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 71 del decreto legislativo 59/2010, ivi compresa l'ipotesi in cui la sentenza di condanna sia stata emessa ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale.

ai sensi dell'art. 67 del D.Lgs 6 settembre 2011, n. 159, che non sussistono nei propri confronti le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dalla legge, quali:

- provvedimenti definitivi di applicazione delle misure di prevenzione personale (sorveglianza speciale di pubblica sicurezza oppure obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale - art. 5 del D.Lgs 159/2011);
- condanne con sentenza definitiva o confermata in appello per uno dei delitti consumati o tentati elencati nell'art. 51, comma 3-bis, del Codice di procedura penale (per esempio, associazione di tipo mafioso o associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, ecc.).

di essere in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali previsti dall'art. 71, commi 6 del D.Lgs 59/2010 e indicati di seguito:

- ☐ avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano:
 - nome istituto _____ con sede _____
 - oggetto del corso _____; anno conclusione _____.
- ☐ avere, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, esercitato in proprio attività d'impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande o avere prestato la propria opera, presso tali imprese, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale:
 - nome e sede dell'impresa: _____
 - qualifica: _____ iscritto all'INPS al n. _____ dal _____
- ☐ essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti, di cui al DPR n. 351/Pres.:
 - titolo _____, conseguito nell'anno _____
 - nome e sede istituto _____;
- ☐ di possedere l'abilitazione alla vendita e somministrazione di prodotti alimentari, in quanto iscritto al R.E.C. presso la Camera di commercio di _____, al n° _____, per la vendita e/o somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi della L. 426/71 e della L. 287/91, come recepita dalla L.R. 29/05;

Allega alla presente:

- ☐ copia di valido documento di identità;
- ☐ per i soli cittadini extracomunitari copia del permesso di soggiorno;
- documentazione comprovante il requisito professionale (non obbligatoria, ma consigliata):
 - ☐ copia del titolo di studio completo del piano di studi;
 - ☐ per i lavoratori dipendenti: fotocopia "scheda anagrafico-professionale" rilasciata dal Centro per l'impiego competente per residenza;
 - ☐ per i coadiutori familiari: idonea documentazione INPS (mod.01/m, ECC.).

Data

firma

Informativa ai sensi del D.lgs. 196/2003: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.

D.P.R. 28.12.00 n. 445 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa.

Art. 76. - Norme penali.

1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.
2. L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.
3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell'articolo 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.
4. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte.